

RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/915 DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2022
sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, e l'articolo 89, in combinato disposto con l'articolo 292,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto è essenziale per affrontare le minacce alla sicurezza e garantire il corretto funzionamento dello spazio Schengen. È essenziale impedire alle persone di sfuggire alle autorità di contrasto semplicemente trasferendosi da uno Stato membro all'altro. Una cooperazione transfrontaliera rafforzata nell'attività di contrasto tra tutte le autorità di contrasto degli Stati membri contribuirà a migliorare la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati nell'Unione. Tale cooperazione rafforzata comprende le azioni transfrontaliere tra due o più Stati membri, come gli inseguimenti oltre frontiera e l'osservazione transfrontaliera, e le azioni transnazionali, quali le operazioni congiunte, che comportano l'invio di funzionari delle autorità di contrasto in altri Stati membri.
- (2) Gli inseguimenti oltre frontiera e l'osservazione transfrontaliera sono strumenti indispensabili per la cooperazione operativa nell'attività di contrasto, senza i quali è possibile sfuggire alle autorità di contrasto attraversando la frontiera per approfittare del cambiamento di giurisdizione e dell'assenza di continuità nell'azione di contrasto. È opportuno raccomandare agli Stati membri di ovviare alle attuali limitazioni che alcuni di essi hanno posto in essere, in quanto creano ostacoli che impediscono lo svolgimento di tali operazioni sul loro territorio. Inoltre, nel rispetto delle competenze delle autorità giudiziarie di ogni Stato membro, è necessario adeguare certe regole di ingaggio nelle operazioni di contrasto transfrontaliere volte a monitorare e trattenere persone sottoposte a osservazione transfrontaliera, negli inseguimenti oltre frontiera e durante le operazioni congiunte.
- (3) Istituire capacità permanenti per il pattugliamento congiunto e per altre operazioni congiunte è indispensabile per affrontare le attività criminali e le sfide che la mobilità permanente e in crescita di persone, merci e servizi all'interno dell'Unione pone alla cooperazione operativa nell'attività di contrasto. Mediante lo scambio di informazioni, le strutture esistenti, come i centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD), svolgono un ruolo importante nella lotta contro la criminalità transfrontaliera. Se del caso, i CCPD dovrebbero essere in grado di sostenere pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte sulla base di un'analisi condivisa del rischio e di una valutazione delle esigenze, conformemente alle prescrizioni di legge applicabili, allo scopo di prevenire e accertare i reati transfrontalieri perpetrati nelle zone di frontiera interne dell'Unione, e sostenere le indagini relative a tali reati transfrontalieri.
- (4) Affinché gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione acquisiscano un quadro quantitativo preciso dello stato di attuazione delle attività di cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto nell'Unione, è opportuno raccomandare agli Stati membri, su base annua, di raccogliere dati e compilare statistiche sulla loro cooperazione nell'attività di contrasto e trasmettere tali statistiche. Tali statistiche potrebbero fornire una conoscenza dettagliata e una comprensione più approfondita delle esigenze degli Stati membri e di eventuali questioni che debbano essere affrontate a livello di Unione.

